**Le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive**  
  
  
Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore delle **disposizioni della Legge 183/12.11.2011 (cosi detta legge di stabilità 2012) le certificazioni rilasciate dalla pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati**.

Nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000.

Da tale data quindi i cittadini potranno richiedere (ed ottenere) solo certificati/estratti destinati a soggetti privati (banche, assicurazioni ecc.) sui quali, per evitare usi impropri, e' apposta, a pena di nullità', la dicitura: "***Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".***

Per questo motivo ogni cittadino quando si rivolge ad una Pubblica Amministrazione o ad un privato che gestisce un pubblico servizio, deve presentare una semplice e gratuita dichiarazione in autocertificazione, che può rendere direttamente davanti al funzionario senza altre attività oppure redigere prima, allegando la fotocopia di un documento di identità valido.

Le Pubbliche Amministrazioni ed i privati gestori di pubblici servizi non possono pertanto chiedere alla cittadinanza di consegnare certificati, che sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni in autocertificazione. (art. 15 Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 14,62 più eventuali diritti di segreteria) ad eccezione dei certificati emessi in regime di . In questi casi, è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di esenzione ed il certificato riporterà al suo interno l’indicazione dell’uso specifico a cui è destinato.

**Esenzioni**

I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es.uso "pensione" (art.9 tab. B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), o nei casi previsti da altre norme speciali. **Il cittadino ha l'obbligo di citare all'Amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall’imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato**. Pertanto, la responsabilità per una eventuale evasione dell'imposta, prevista dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni, ricade esclusivamente sul richiedente e sul funzionario pubblico che lo ha agevolato nel rendere possibile l’evasione dell’imposta. La mancata applicazione dell'imposta di bollo prevede in solido una penale da 2 a 10 volte l'imposta di bollo non pagata.

Accade di frequente che soggetti privati chiedano espressamente certificati “in carta libera”, ma se non si cita la norma in base alla quale il certificato richiesto va esente dal bollo, l’Amministrazione non può aderire a tale richiesta senza incorrere nelle sanzioni sopraddette.

**Tabella delle esenzioni relative ai certificati anagrafici**

Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uso** | **Riferimento normativo** | **Imposta di bollo** |
| Certificati rilasciati per l'esercizio dei diritti all'elettorato attivo e passivo (presentazione liste, accettazione candidature, ecc.). | DPR 642/72 Tab. B art. 1 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e per la leva militare. | DPR 642/72 Tab. B art. 2 | ESENTE |
| Certificati da produrre, anche dall'imputato, nell'ambito di procedimenti penali e disciplinari. | DPR 642/72 Tab. B art. 3 | ESENTE |
| Certificati da produrre ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie. | DPR 642/72 Tab. B art. 5 | ESENTE |
| Certificati da produrre nell'ambito di un procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. | DPR 642/72 Tab. B art. 5 | ESENTE |
| Certificati rilasciati nell'interesse dei non abbienti per ottenere sussidi. | DPR 642/72 Tab. B art. 8 | ESENTE |
| Certificati richiesti da società sportive su disposizione delle relative federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza. | DPR 642/72 Tab. B art. 8bis | ESENTE |
| Certificati occorrenti per le pratiche relative ad assicurazioni sociali obbligatorie (INPS). | DPR 642/72 Tab. B art. 9 | ESENTE |
| Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari. | DPR 642/72 Tab. B art. 9 | ESENTE |
| Certificati occorrenti per la iscrizione nelle liste di collocamento. | DPR 642/72 Tab. B art. 9 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola dell'infanzia, scuola materna, e scuola dell'obbligo, per l'ottenimento di borse di studio e la riduzione delle tasse scolastiche. | DPR 642/72 Tab. B art. 11 | ESENTE |
| Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani. | DPR 642/72 Tab. B art. 12 | ESENTE |
| Certificati necessari per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo e prestiti agrari. | DPR 642/72 Tab. B art. 21bis | ESENTE |
| Certificati da produrre nell'ambito delle procedure espropriative. | DPR 642/72 Tab. B art. 22 | ESENTE |
| Certificati da produrre per il rilascio di abbonamenti del trasporto di persone (ferrovie, autobus, ecc.). | DPR 642/72 Tab. B art. 24 | ESENTE |
| Certificati richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). | DPR 642/72 Tab. B art. 27bis | ESENTE |
| Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 22.07.1996 n° 159). | DPR 601/73 art. 15 | ESENTE |
| Certificati da presentare per procedimenti inerenti: il credito all'artigianato, il credito cinematografico, il credito teatrale, il credito peschereccio già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati necessari per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze - Risoluzione 29.11.1989 n. 452200). | DPR 601/73 art. 16 | ESENTE |
| Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a pensioni di guerra. | DPR 915/78 art. 126 | ESENTE |
| Certificati da produrre nell'ambito di procedimenti relativi a liquidazioni di danni di guerra. | Legge 593/81 art. 12 | ESENTE |
| Certificati rilasciati nell'ambito di pratiche per l'adozione e l'affidamento di minori. | Legge 184/83 art. 82 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per pratiche di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio). | Legge 74/87 art. 19 | ESENTE |
| Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie. | Legge 370/88 art. 1 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per l'iscrizione, la frequenza e gli esami nella scuola secondaria. | Legge 405/90 art. 7 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per attestare l'avvenuta variazione della toponomastica o della numerazione civica. | Legge 537/93 art. 16 | ESENTE |
| Certificati rilasciati per ottenere il rilascio o il rinnovo della carta di soggiorno per cittadini comunitari. | DPR 54/2002 art. 5 | ESENTE |

***Il riferimento per le Istituzioni scolastiche è, pertanto, l’Art. 11 della Tab. All. B del DPR 642/72***

**Sono esenti gli atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.**

**Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.**

**L’autocertificazione**

**Pertanto, per sostituire i certificati basta una semplice dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.**

L'art. 21 della legge 15/968 e l'art. 14 dell'allegato B al DPR 642/72 stabiliscono che le dichiarazioni sostitutive sono esenti da imposta di bollo; è soggetta all'imposta, invece, ai sensi dello stesso art. 21 l'autentica della firma. Nel caso, allora, non sia più necessaria l'autentica, cade anche l'obbligo di applicare l'imposta di bollo.

Le dichiarazioni sostitutive contenute nell'istanza non necessitano di autentica, ma restano confermate le norme che prevedono, eventualmente, sia assoggettata ad imposta l'istanza in quanto tale.

Infine, sono esenti dall'imposta le dichiarazioni sostitutive utilizzate per uno degli usi indicati nell'allegato B del citato DPR oppure nei casi previsti da norme speciali (per esempio in materia di pubblici concorsi) VEDI TABELLA.

Esenti, in via generale, sono i certificati trasmessi da una pubblica Amministrazione all'altra o al loro interno.

|  |  |
| --- | --- |
| SCUOLA | IMPOSTA DI BOLLO |
| Ammissione e frequenza scuola materna e asilo nido (stato di famiglia, certificato vaccinazione) | Esente ai sensi art. 11 Tab. B |
| Ammissione, frequenza ed esami scuola dell'obbligo (stato di famiglia, certificato vaccinazione) | Esente art. 11 Tab. B |
| Ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado | Esente ai sensi Legge 29.12.90 n. 405,  art. 7, comma 5 |
| Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza elementare e scuola media inferiore | Esente ai sensi art. 11 Tab. B |
| Iscrizione e frequenza scuole serali per licenza scuola media superiore (certificato di nascita, etc.) | Esente ai sensi legge 29.12.90 n. 405,  art. 7 comma 5 |
| Per conseguimento borse di studio e presalario (stato di famiglia) | Esente ai sensi art. 11 Tab. B |
| Per ottenere esonero totale e parziale tasse scolastiche | Esente ai sensi art. 11 Tab. B |
| Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi a dispensa, esonero o frequenza insegnamento religioso | Esente ai sensi art. 11 Tab. B |

**Cosa si può autocertificare:**

-       luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici;

-       stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia, esistenza in vita;

-       nascita del figlio,morte del coniuge, del genitore, del figlio, ecc.;

-       tutti i dati a conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile (es. maternità, paternità, separazione o comunione dei beni);

-       iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche Amministrazioni (ad esempio l'iscrizione alla camera di Commercio);

-       appartenenza ad ordini professionali;

-       titoli di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;

-       situazione reddituale o economica, assolvimento obblighi contributivi;

-       possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e qualsiasi dato contenuto nell'anagrafe tributaria;

-       stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;

-       qualità di studente;

-       qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

-       iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

-       tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

-       non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;

-       non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

-       non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;

-       vivere a carico.

Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, qualità personali o fatti di cui l'interessato è a conoscenza, non compresi nel precedente elenco.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, quando rivolto alla pubblica Amministrazione, non è necessaria l'autentica di firma.

**Autocertificazione**

**(Testo Unico sulla documentazione amministrativa -   
D.P.R. 28.12.2000 n. 445 , G.U. 20.02.2001)**

**Le dichiarazioni sostitutive**

Il T.U. sull’autocertificazione ha confermato la preesistente suddivisione delle dichiarazioni sostitutive in due grandi categorie:

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Dichiarazione sostitutiva “di atto notorio”** | È quella idonea a sostituire l’atto notorio che in passato doveva essere sottoscritto in forma solenne alla presenza di testimoni; |
| **b) Dichiarazione sostitutiva “di certificazione”** | È relativa a informazioni in possesso del dichiarante su quanto già risulta da registri, elenchi o albi di una pubblica Amministrazione). |

**La dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

Per questo tipo di dichiarazione non esistono limiti di contenuto legati a particolari elencazioni o ad altro. Pertanto, si può ricorrere a questa attestazione per riferirsi a qualsiasi fatto, stato o qualità personale. Essa deve sempre essere resa nell’interesse proprio e riguardare circostanze che siano a diretta conoscenza del dichiarante. Tuttavia è possibile attestare fatti riguardanti terze persone di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza (purché la dichiarazione provenga dall’interessato e non da un terzo).

L’unico vero limite è costituito dalla natura di questa dichiarazione che può avere ad oggetto sempre e solo “la conoscenza” di un qualche fatto e che non può essere relativa a dichiarazioni aventi contenuto negoziale o dispositivo, di impegno, di accettazione o rinuncia (non si può dichiarare che “Tizio” rinuncia all’eredità o che “Caio” rinuncia all’incarico, ecc.).

**La dichiarazione sostitutiva di certificazione**

Si possono autocertificare tutte le informazioni comprese nell’elenco riportato all’art. 46 del T.U.

In tutti gli altri casi i fatti da certificare sono attestati sempre mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Il T.U. ha confermato l’impossibilità di ricorrere all’autocertificazione sostitutiva per i certificati:

- Medici; sanitari; veterinari; di origine; di conformità; di marchi e/o brevetti.

**Copia conforme dichiarata dall’interessato**

**1. Casi consentiti**:

-       documenti depositati presso una pubblica Amministrazione;

-       documenti rilasciati da una pubblica Amministrazione (carta di circolazione, certificato di proprietà, patente di guida, ecc.);

-       pubblicazioni da allegare per la partecipazione a concorsi o per altri usi;

-       titolo di studio;

-       titoli di servizio;

-       documenti fiscali soggetti a obbligo di conservazione (fatture, ricevute fiscali, ricevute dei pagamenti in banca sulla base della dichiarazione dei redditi, ecc.).

**2. Casi vietati**

-       documenti emessi da privati, al di fuori delle fatture e delle altre ipotesi consentite secondo quanto previsto nella colonna a sinistra;

-       provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

-       Atti pubblici o privati con firma autenticata, compresi quelli esibiti per la registrazione all’ufficio del registro o delle Entrate (articolo 36, comma 2 della Legge 340/2000).

-       scritture private non autenticate (ad esempio, di contratto preliminare o contratto di locazione) da produrre presso l’ufficio del registro in duplice originale, più fotocopia, la cui conformità all’esemplare originale può essere attestata solo dall’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del DPR 131/86.

**Sono esenti da imposta di bollo:**

-       le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate ai sensi dell’art. 46 del T.U.;

-       le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate ai sensi dell’art. 47 del T.U.;

-       l’atto di sottoscrizione di ciascuna di queste due tipologie.

*Eccezioni:*

L’imposta è dovuta quando la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio viene assoggettata ad autentica in forma solenne (invece di apporre la firma davanti all’addetto o di allegare copia del documento d’identità).

Es.: Dichiarazione sostitutiva per consentire ad un incaricato di riscuotere un beneficio economico (sul separato atto di autentica di sottoscrizione è dovuta l’imposta di bollo).

In base all’art. 37 comma 2 del T.U. l’imposta di bollo non è mai dovuta quando sarebbe esente dal bollo lo stesso atto sostitutivo.

**Istanze amministrative**

Il T.U. ha confermato la normativa pre-vigente. Pertanto, le istanze amministrative continuano ad essere assoggettate al bollo, salvo che vi sia una specifica esenzione di volta in volta prevista.

Stesso discorso per le copie autentiche di un documento originale rilasciate dal pubblico ufficiale.

Nessuna imposta di bollo è dovuta nell’ipotesi di rilascio, da parte dello stesso cittadino, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità all’originale di una fotocopia.

**I certificati**

I certificati rilasciati da un’Amministrazione pubblica sono soggetti all’imposta di bollo tutte le volte in cui non sono previste particolari esenzioni.

Quando lo scambio di certificati avviene tra uffici diversi appartenenti ad un’Amministrazione pubblica, l’esenzione è assicurata dall’art. 16 della tab. “b” allegata al DPR 642/72 e dagli artt. 43 comma 5 e 71 comma 4 del T.U. Si può affermare che tutti gli atti rilasciati per consentire il controllo sulle dichiarazioni sostitutive non sono assoggettabili all’imposta di bollo.

**I doveri delle Amministrazioni**

Le Amministrazioni possono assumere un duplice ruolo sul fronte dell’autocertificazione

-       *“Amministrazione procedente”*

-       *“Amministrazione certificante”*

***Amministrazione procedente***: dove il cittadino si è rivolto per la pratica di cui egli ha bisogno;

***Amministrazione certificante***: quando le informazioni soggette a certificazione sono detenute da un ufficio terzo rispetto all’Amministrazione procedente.

Si possono prevedere due differenti situazioni.

Nella prima ipotesi il cittadino si rivolge all’Amministrazione procedente indicando qual è l’Amministrazione depositaria delle informazioni da certificare (siamo di fronte al caso degli “*accertamenti d’ufficio*” disciplinati dall’art. 43 del T.U.). L’Amministrazione procedente è tenuta ad acquisire le informazioni soggette a certificazione prima di emettere il provvedimento richiesto dal cittadino.

Nella seconda ipotesi il cittadino presenta una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio. L’Amministrazione procedente è tenuta a emettere il provvedimento senza aspettare l’accertamento d’ufficio della veridicità di quanto dichiarato.

La verifica presso l’Amministrazione certificante deve avvenire a campione o quando vi sia il fondato dubbio sulla veridicità del contenuto dell’autocertificazione.

In questo caso l’acquisizione d’ufficio avviene a posteriori.

Le Amministrazioni certificanti hanno il dovere (ai sensi dell’art. 72 comma 2 del T.U.) di fornire la risposta entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione procedente, pena la violazione dei doveri d’ufficio (il limite dei 30 giorni è previsto solo quando le richieste sono formulate in sede di controllo postumo).

Il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto notorio può essere di due tipi.

*Controllo diretto:*

L’ufficio certificante concede a quello procedente l’accesso e la consultazione diretta dei propri archivi per via telematica.

*Controllo indiretto:*

Avviene tramite conferma scritta (per via telematica, per fax o per posta ordinaria) della corrispondenza di quanto dichiarato dal cittadino con le risultanze dei registri pubblici.

**La circolare della Funzione Pubblica**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011, ha ricordato che dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria), in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Tale disposizione è diretta a consentire una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati soprattutto per l'acquisizione diretta dei dati presso le Amministrazioni certificanti da parte delle Amministrazioni procedenti e, in alternativa, la produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.

Con la citata direttiva – indirizzata alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (ossia le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) – la Presidenza del Consiglio dei Ministri ripercorre le principali novità in materia di semplificazione nei rapporti tra P.A. e privati e ricorda i principali adempimenti previsti dalla legge per raggiungere l’obiettivo della “decertificazione“.

In particolare, dal 1° gennaio 2012 è prevista:

-       *l’integrale sostituzione di tutti i certificati nei rapporti con gli organi della P.A. con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà;*

-       *l’apposizione sui certificati, a pena di nullità, della dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi“;*

-       *l’obbligo delle Amministrazioni certificanti di:*

1)      individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti;

2)      predisporre le convenzioni per l’accesso ai dati di cui all’articolo 58 del Codice dell’Amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82;

3)      individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Il nuovo quadro normativo appena delineato impone di operare per assicurare le certezze pubbliche attraverso l'acquisizione d'ufficio dei dati o dei documenti e gli "idonei controlli, anche a campione," di cui agli articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (come modificato dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011), sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A tal fine, l'articolo 43, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, già prevede, invero, che "In tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'Amministrazione competente *….****le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza".***

Inoltre, l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 prevede che " … al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse Amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.".

Le citate linee guida sono state adottate sin dal 22 aprile 2011 e sono consultabili sul sito istituzionale di DigitPa (www.digitpa.gov.it).

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione delle convenzioni previste dall'articolo 58, del decreto legislativo n. 82 del 2005, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica devono comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del citato articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Per quanto non espressamente richiamato nella direttiva n. 14 continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, tra cui quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge n. 183 del 2011, e quelle del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il Dipartimento della funzione pubblica provvederà, anche tramite il proprio Ispettorato, a monitorare l'attuazione e a seguire gli sviluppi applicativi delle disposizioni sopra citate.

**Sanzioni penali**

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio vengono equiparate alle dichiarazioni rese dinanzi al pubblico ufficiale.

Le sanzioni penali prevedono pene che oscillano tra 1 anno di reclusione e i 4 anni e multe fino ad Euro 516,45.

**Perdita del diritto**

A seguito di dichiarazioni mendaci il soggetto in malafede perde immediatamente i benefici ottenuti con la documentazione falsa.

La decadenza dei diritti in questione è definitiva, quindi non è possibile “rettificare” quanto contenuto nella dichiarazione mendace.

**Sanzioni previste per chi dichiara il falso**

*Falsità e irregolarità*

Dai casi di dichiarazioni mendaci occorre tener distinti i casi di mera irregolarità (la difformità rispetto al vero non è imputabile ad un’intenzione fraudolenta del dichiarante).

In questi casi, l’ufficio procedente informa tempestivamente l’interessato perché possa eliminare il difetto formale e ripristinare la regolarità della dichiarazione (nell’attesa della regolarizzazione il procedimento viene sospeso).

Es.: l’interessato presenta una dichiarazione sostitutiva dove si limita ad attestare il possesso di un diploma di laurea, senza però indicare gli elementi per consentire all’ufficio procedente il controllo a posteriori dell’autodichiarazione (luogo e data del rilascio, sede dell’università, ecc.) oppure fornendo dichiarazioni imprecise per mero errore di trascrizione.